

Allegato “A” alla delibera del Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. del 12 giugno 2001

REGOLAMENTO
DEL PIANO DI STOCK OPTION DI DE'LONGHI S.P.A. 2001/2006
A FAVORE DI PARTICOLARI DIPENDENTI

1 – OGGETTO E AVVERTENZE

Il presente Regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina il piano di *stock option* rivolto a particolari dipendenti (dirigenti, quadri ed impiegati) da individuarsi, in conformità al Regolamento, all'interno delle strutture di De'Longhi S.p.A. e delle società controllate, come di seguito descritte, e che siano investiti delle funzioni ritenute più rilevanti per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. nella riunione del 12 giugno 2001, in attuazione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti con deliberazione del 18 aprile 2001.

Il Regolamento non costituisce un prospetto informativo o un documento informativo equipollente. Il Regolamento è deliberato tenendo conto della vigente normativa previdenziale e fiscale, nonché di ogni altra normativa applicabile, sul presupposto che ogni beneficio riconosciuto con il Piano non comporti oneri tributari o previdenziali per il Gruppo (come di seguito definito).

2 - DEFINIZIONI

In aggiunta agli altri termini definiti in altri articoli del Regolamento, ai fini dello stesso: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, (ii) i termini e le espressioni non sottolineati ma riportati con iniziale maiuscola in uno o più paragrafi di questo art. 2 sono definiti in altri paragrafi dello stesso, (iii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

2.1 “Azioni”: indistintamente, tutte le azioni ordinarie della Società oggetto del Piano, da nominali Euro 3 cadauna, rinvenienti dall'aumento/dagli aumenti di capitale sociale che verrà/anno deliberato/i dal Consiglio di Amministrazione della Società a valere sulla delega attribuita dall'assemblea straordinaria della medesima in data 18 aprile 2001 e che, in conformità al Regolamento, verrà/anno riservato/i, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., a Dipendenti delle società del Gruppo, nonché le azioni proprie della Società eventualmente acquistate al servizio del Piano in virtù dell'autorizzazione conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea ordinaria della Società in data 18 aprile 2001, nonché le ulteriori azioni di nuova emissione ovvero le azioni proprie che in futuro saranno eventualmente emesse o acquistate al servizio del Piano, in conformità alle applicabili disposizioni di legge.

2.2 “Beneficiari”: i Dipendenti delle società del Gruppo ai quali verranno attribuite, previa decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione, Opzioni. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di regolare casi e situazioni specifiche anche ove non rientranti tra le fattispecie descritte all'art. 2.6.

- 2.3** “Comitato per la Remunerazione”: il comitato per la remunerazione *pro-tempore* nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società in ossequio alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- 2.4** “Consiglio di Amministrazione”: il consiglio di amministrazione *pro-tempore* della Società.
- 2.5** “Data di Attribuzione”: la data in cui il Consiglio di Amministrazione comunica ai Beneficiari individuati dal medesimo la loro inclusione tra i destinatari del Piano. Ferma restando la necessità dell'accettazione da parte dei singoli Beneficiari, che dovrà avvenire tramite sottoscrizione e restituzione della Scheda di Adesione, resta inteso che gli effetti di tale accettazione retroagiranno al momento in cui la Scheda di Adesione viene inviata ai singoli Beneficiari.
- 2.6** “Dipendenti”: i dipendenti di società del Gruppo, inclusi i dirigenti, iscritti nel “libro matricola” delle relative Società di Appartenenza alla Data di Attribuzione da almeno sei mesi e che non siano, alla Data di Attribuzione, in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di regolare casi e situazioni specifiche anche ove non rientranti tra le fattispecie sopra disciplinate.
- 2.7** “Fiduciaria”: ISTIFID S.p.A., con sede in Milano, Viale Jenner 51, CAP 20159, soggetto incaricato dalla Società di porre in essere le attività di gestione del Piano descritte nel presente Regolamento.
- 2.8** “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli enti creditizi non sono, di regola, aperti sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività.
- 2.9** “Gruppo”: la Società e le società direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 e secondo comma (con riferimento al solo n. 1) del Codice Civile.
- 2.10** “Invalidità Permanente”: infermità fisica o psichica, da qualsiasi causa derivata, che provochi la permanente inidoneità del Beneficiario allo svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro; tale invalidità deve essere comprovata da adeguata certificazione medica esibita dal Beneficiario medesimo. In caso di contestazioni circa la sussistenza della permanente inabilità al lavoro, la decisione competerà ad un collegio composto da un medico indicato dalla Società, da un medico scelto dal Beneficiario e da un terzo specialista individuato di comune accordo dal medico nominato dalla Società e da quello nominato dal Beneficiario (o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Treviso).
- 2.11** “Mercato Telematico Azionario”: il mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.
- 2.12** “Obiettivi”: gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione al conseguimento dei quali è condizionata l'esercitabilità di tutte le, o parte delle, Opzioni, salve le deroghe espressamente consentite dal Regolamento. Per quanto concerne l'assegnazione di Opzioni deliberata anteriormente all'ammissione a quotazione delle azioni della Società, gli Obiettivi vengono fissati come segue: (i) Obiettivi di Permanenza, legati al perdurare del rapporto di lavoro tra il Beneficiario e la Società di Appartenenza tra la Data di Attribuzione ed il 31 dicembre 2003, e (ii) Obiettivi di *Performance* legati al raggiungimento di specifici risultati economici e/o patrimoniali nell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2003. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di regolare in modo specifico situazioni particolari, nonché di fissare, in caso di assegnazione di Opzioni in uno o più momenti successivi all'ammissione a quotazione delle azioni della Società, Obiettivi diversi da quelli indicati in questo art. 2.12.

2.13 “Opzioni”: tutte le opzioni oggetto del Piano, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, ciascuna dante diritto di sottoscrivere/acquistare (a seconda dei casi) n° 1 Azione Ordinaria nei termini ed alle condizioni previsti dal Regolamento.

2.14 “Opzioni Attribuite”: le Opzioni correlate ad Obiettivi predeterminati ancora da conseguire (e pertanto non esercitabili), per le quali la Società ha ricevuto la Scheda di Adesione con le modalità di cui all'art. 3.2.

2.15 “Opzioni Esercitabili”: le Opzioni correlate ad Obiettivi già conseguiti per le quali è sorto il diritto al loro esercizio, essendo già stata inviata al Beneficiario la comunicazione prevista all'art. 5.3 ed essendo decorsi i termini iniziali indicati agli artt. 7.4 e 7.5.

2.16 “Opzioni Maturate”: le Opzioni correlate ad Obiettivi già conseguiti per le quali non è ancora sorto il diritto al loro esercizio.

2.17 “Periodo di Esercizio”: ha il significato attribuito all'art. 7.3.

2.18 “Piano”: il piano di *stock option* - rivolto alla categoria dei particolari dipendenti (dirigenti, quadri e impiegati) investiti delle funzioni ritenute più rilevanti per il conseguimento degli obiettivi aziendali da individuarsi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, all'interno delle strutture del Gruppo - disciplinato dal Regolamento, dalla Scheda di Adesione e dalla Scheda Richiesta Azioni.

2.19 “Regolamento”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri di attuazione del Piano.

2.20 “Scheda di Adesione”: l'apposita scheda che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari all'atto dell'attribuzione delle Opzioni, con allegato il Regolamento a formarne parte integrante, mediante la sottoscrizione della quale i Beneficiari aderiranno al Piano.

2.21 “Scheda Richiesta Azioni”: l'apposita scheda che sarà consegnata dalla Società ai Beneficiari, mediante la quale essi potranno esercitare le Opzioni e sottoscrivere/acquistare (a seconda di casi) le Azioni.

2.22 “Società”: De'Longhi S.p.A., con sede legale in Treviso, via Lodovico Seitz 47.

2.23 “Società di Appartenenza”: la società del Gruppo con cui ciascun Beneficiario ha in essere il rapporto di lavoro.

2.24 “Tranches”: indistintamente, i quantitativi di Opzioni correlati agli Obiettivi stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. In tale ambito, per “Tranche A” si intendono i quantitativi di Opzioni correlati al raggiungimento degli Obiettivi di Permanenza di cui all'art. 2.12; per “Tranche B” i quantitativi di Opzioni correlati al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* stabiliti per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2003 di cui all'art. 2.12. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare, nei limiti temporali previsti dal Piano, Tranches legate al conseguimento di Obiettivi diversi da quelli indicati nell'art. 2.12, nonché di inserire, all'interno delle Tranche già deliberate, ulteriori Beneficiari.

3 – ATTRIBUZIONE DELLE OPZIONI ED ADESIONE AL PIANO

3.1 La Società invierà ai Beneficiari, individuati con le modalità di cui al successivo art. 5, il Regolamento e la Scheda di Adesione dalla quale risulteranno: (i) gli Obiettivi stabiliti, (ii) i quantitativi di Opzioni Attribuite, (iii) il termine iniziale di esercitabilità, in caso di conseguimento degli Obiettivi, espresso in percentuale rispetto ai quantitativi complessivi esercitabili, in conformità al disposto degli artt. 7.4 e 7.5, e (iv) eventuali altre condizioni.

3.2 I Beneficiari potranno aderire al Piano sottoscrivendo e consegnando alla Società (direzione personale), debitamente compilati e sottoscritti, la Scheda di Adesione e copia del Regolamento entro il termine indicato nella Scheda medesima, a pena di decadenza dei relativi diritti. I Beneficiari prendono atto ed accettano – anche, ove occorrer possa, ai sensi della Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” - che la Società trasmetta copia della suddetta documentazione alla Fiduciaria e che la medesima venga incaricata di porre in essere le attività di gestione del Piano descritte nel presente Regolamento.

3.3 Ferma restando la necessità dell'adesione da parte dei singoli Beneficiari, che dovrà perfezionarsi mediante compilazione e restituzione della Scheda di Adesione e della copia del Regolamento, le Opzioni si intenderanno attribuite alla data in cui la Società comunicherà ai singoli Beneficiari, tramite invio della Scheda di Adesione e di copia del Regolamento, la loro inclusione tra i destinatari del Piano.

4 - NATURA E CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI E DELLE AZIONI

4.1 L'assegnazione delle Opzioni avverrà a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per tale assegnazione. L'esercizio delle Opzioni sarà invece soggetto al pagamento del prezzo di sottoscrizione/acquisto indicato al successivo art. 8.

4.2 Il Beneficiario che, successivamente al raggiungimento degli Obiettivi, avrà esercitato validamente le Opzioni e pagato il relativo prezzo, avrà sottoscritto/acquistato (a seconda dei casi), per ciascuna Opzione esercitata, n° 1 Azione, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Piano.

4.3 Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

4.4 In caso di decesso del Beneficiario si applicherà quanto previsto dal successivo art. 10.

4.5 L'eventuale maggior valore delle Azioni sottoscritte/acquisite esercitando le Opzioni rispetto al prezzo di sottoscrizione/acquisto, e più in generale ogni beneficio riconosciuto con il Piano:

4.5.1 costituirà una corresponsione di carattere straordinario e non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Beneficiari. In particolare, il maggior valore sopraindicato è da intendersi comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti e dalla legge e non avrà pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi. Resta ovviamente ferma, per i Beneficiari non residenti in Italia, l'applicazione della normativa ad essi applicabile;

4.5.2 non potrà costituire il presupposto per il riconoscimento di analoghi o ulteriori benefici, nell'ambito del Piano o altrimenti;

4.5.3 non attribuisce ai Beneficiari il diritto, alla scadenza del Piano, a partecipare ad ulteriori eventuali sistemi di incentivazione comunque realizzati o a remunerazioni di sorta.

5 – CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE OPZIONI

5.1 Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari avuto riguardo al particolare contributo alla crescita ed alla valorizzazione del Gruppo atteso.

5.2 Il Consiglio di Amministrazione (con l'astensione degli eventuali interessati e previo parere consultivo del Comitato per la Remunerazione) discrezionalmente ed insindacabilmente:

- 5.2.1** determina il numero complessivo di Opzioni da attribuire per ogni Tranche ai Beneficiari nel loro insieme, e
- 5.2.2** individua i Beneficiari, i relativi Obiettivi ed il numero di Opzioni Attribuite a ciascun Beneficiario;
- 5.2.3** si è riservato di integrare ed adattare i criteri e le modalità di attribuzione ed esercizio delle opzioni per tener conto delle disposizioni in materia di *stock option* vigenti alla data dell'approvazione del presente regolamento in giurisdizioni diverse dall'Italia. Dette integrazioni ed adattamenti sono allegate *sub1* per i beneficiari che ne sono interessati.
- 5.3** In caso di conseguimento degli Obiettivi:
- 5.3.1** quanto alle Opzioni Attribuite il cui esercizio è condizionato agli Obiettivi di Permanenza di cui all'art. 2.12, entro il 20 gennaio 2004 (o entro la diversa data che dovesse essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione) il Consiglio medesimo, o uno o più amministratori a ciò delegati, comunicheranno ai Beneficiari che abbiano mantenuto il rapporto di lavoro con il Gruppo nel periodo intercorrente tra la Data di Attribuzione ed il 31 dicembre 2003, il numero di Opzioni esercitabili, confermando altresì le modalità di esercizio;
- 5.3.2** quanto alle Opzioni Attribuite il cui esercizio è condizionato ad Obiettivi di *Performance* di cui all'art. 2.12, entro il 31 maggio 2004 (o entro la diversa data che dovesse essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione) il Consiglio medesimo, o uno o più amministratori a ciò delegati, comunicheranno ai Beneficiari il numero di Opzioni esercitabili in funzione del livello di raggiungimento degli Obiettivi, confermando altresì le modalità di esercizio. Nella valutazione relativa al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà della consulenza di soggetti indipendenti quali, a titolo esemplificativo, il Collegio Sindacale o la società di revisione incaricata dalla Società di effettuare la revisione dei bilanci di esercizio e consolidati.
- 5.4** Fermo il limite massimo stabilito dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2001, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ad assegnare le Opzioni eventualmente non attribuite antecedentemente all'ammissione a quotazione dei titoli della Società nel Mercato Telematico Azionario sia inserendo, in una o più volte, nuovi Beneficiari all'interno delle Tranche già deliberate, sia deliberando la creazione di una o più nuove Tranche. Ove il Consiglio di Amministrazione fissi Obiettivi diversi rispetto a quelli deliberati per le Tranche precedentemente emesse o comunque diverse modalità di esercizio, spetterà al Consiglio medesimo comunicare tali eventuali differenze ai Beneficiari interessati tramite apposita menzione nella Scheda di Adesione.

6 - OBIETTIVI

- 6.1** Il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni Attribuite è condizionato alla coesistenza dei seguenti presupposti:
- 6.1.1** il raggiungimento degli Obiettivi stabiliti discrezionalmente ed insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione (con l'astensione degli eventuali interessati e su proposta, se del caso, del Comitato per la Remunerazione);
- 6.1.2** l'avvenuta decorrenza dei termini iniziali previsti per ciascuna assegnazione (*c.d.* periodo di *vesting*);

6.1.3 la non avvenuta decorrenza del termine finale previsto per l'esercizio delle Opzioni Esercitabili come meglio identificato, per ciascuna assegnazione, nella Scheda di Adesione consegnata a ciascun Beneficiario; e

6.1.4 la permanenza in essere del rapporto di lavoro al momento di esercizio delle Opzioni, fermo il disposto dei successivi paragrafi di questo art. 6, dell'art. 9 e dell'art. 10.

6.2 Per quanto concerne le Opzioni Attribuite nell'ambito della Tranche A, l'esercizio delle medesime è condizionato al permanere del rapporto di lavoro tra il Beneficiario e la Società di Appartenenza durante il periodo intercorrente tra la Data di Attribuzione ed il 31 dicembre 2003. Una volta Maturate, tali Opzioni potranno essere esercitate, con i limiti previsti dall'art. 9, per il 50% nel corso dell'esercizio 2004 e per il rimanente 50% nel corso degli esercizi 2005 e 2006, nei Periodi di Esercizio definiti all'art. 7.3 e specificati all'art. 7.4.

6.3 Per quanto concerne le Opzioni Attribuite nell'ambito della Tranche B, l'esercizio delle medesime è condizionato, oltre che alla permanenza del rapporto di lavoro, al raggiungimento nel corso dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2003, degli Obiettivi di *Performance* di cui all'art. 2.12. Una volta Maturate, tali Opzioni (e cioè le Opzioni attribuite nell'ambito della Tranche B) potranno essere esercitate, con i limiti previsti dall'art. 9, per il 50% nel corso dell'esercizio 2004 e per il rimanente 50% nel corso degli esercizi 2005 e 2006, nei Periodi di Esercizio definiti all'art. 7.3 e specificati all'art. 7.5.

6.4 Qualora siano assegnati ai Beneficiari più Obiettivi, potrà essere previsto che il mancato conseguimento anche di uno solo di essi comporti la perdita del diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni Attribuite.

6.5 In caso di aumenti del capitale della Società (o di altra società del Gruppo), gratuiti o a pagamento, di distribuzioni straordinarie di dividendi o di altre operazioni di carattere straordinario che possano influire sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle azioni o, più in generale, sul contenuto economico del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà adeguare i termini del Regolamento (ivi compresi gli Obiettivi) secondo quanto previsto dall'art. 12.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione - qualora ritenga (a suo discrezionale ed insindacabile giudizio previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione) che ricorrano particolari circostanze - potrà consentire comunque l'esercizio, totale o parziale, delle Opzioni anche in caso di mancato raggiungimento degli Obiettivi, così come potrà anticipare, o modificare, i termini ed i periodi di esercitabilità delle Opzioni indicati ai successivi artt. 7.4 e 7.5.

7 - ESERCIZIO DELLE OPZIONI E CONSEGNA DELLE AZIONI

7.1 La Società consegnerà ai Beneficiari titolari di Opzioni Esercitabili la Scheda Richiesta Azioni con anticipo non inferiore a cinque Giorni Lavorativi rispetto all'inizio del relativo Periodo di Esercizio (come definito all'art. 7.3).

7.2 Le Opzioni dovranno essere esercitate dai Beneficiari, nei Periodi di Esercizio e con le modalità previste dal Regolamento:

7.2.1 compilando in ogni parte e sottoscrivendo debitamente la Scheda Richiesta Azioni;

7.2.2 consegnando la Scheda Richiesta Azioni alla Società (direzione personale), o ad altro soggetto da questa indicato nella Scheda Richiesta Azioni, entro il termine indicato all'art. 7.3, a pena di decadenza dei relativi diritti;

7.2.3 versando il prezzo indicato nella Scheda Richiesta Azioni e calcolato dalla Società in conformità al successivo art. 8. Tale pagamento dovrà avvenire, a pena di decadenza dei relativi diritti, allegando alla Scheda Richiesta Azioni (i) copia del relativo assegno circolare, o (ii) copia di ordine irrevocabile di pagamento impartito ad una banca a favore del conto corrente indicato nella Scheda Richiesta Azioni, con indicazione del giorno di valuta per il destinatario dell'accredito.

7.3 Le Schede Richiesta Azioni potranno essere consegnate dai Beneficiari nel corso dei periodi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle Opzioni e indicati nelle schede stesse (di seguito, i "Periodi di Esercizio").

Le Schede Richiesta Azioni consegnate dai Beneficiari al di fuori dei Periodi di Esercizio si riterranno ad ogni effetto pervenute alla Società il primo giorno del Periodo di Esercizio immediatamente successivo al giorno in cui le schede sono state fisicamente consegnate alla Società.

7.4 Per quanto riguarda la Tranche A, i Periodi di Esercizio vengono stabiliti come segue:

7.4.1 il 50% delle Opzioni Maturate potranno essere esercitate, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 5.3.1, nel corso del 2004, e più precisamente nell'ambito di uno o più dei tre Periodi di Esercizio di durata bimestrale (1 gennaio - 29 febbraio, 1 giugno - 31 luglio e 1 novembre - 31 dicembre) a discrezione del Beneficiario;

7.4.2 il rimanente 50% delle Opzioni Maturate nell'ambito della Tranche A (oltre a quelle che il Beneficiario abbia scelto di non esercitare, pur avendone diritto, nel corso del 2004) nel corso del 2005 e 2006, e più precisamente nell'ambito di uno o più dei quattro Periodi di Esercizio di durata bimestrale (1 gennaio - 28 febbraio 2005, 1 giugno - 31 luglio 2005, 1 novembre - 31 dicembre 2005 e 1 gennaio - 28 febbraio 2006) a discrezione del Beneficiario.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 6.6.

7.5 Per quanto riguarda la Tranche B, i Periodi di Esercizio vengono stabiliti come segue:

7.5.1 il 50% delle Opzioni Maturate potranno essere esercitate, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 5.3.2, nel corso del 2004, e più precisamente nell'ambito di uno o più dei due Periodi di Esercizio bimestrali (1 giugno - 31 luglio e 1 novembre - 31 dicembre) a discrezione del Beneficiario;

7.5.2 il rimanente 50% delle Opzioni Maturate nell'ambito della Tranche B (oltre a quelle che il Beneficiario abbia scelto di non esercitare, pur avendone diritto, nel corso del 2004) nel corso del 2005 e 2006, e più precisamente nell'ambito di uno o più dei quattro Periodi di Esercizio di durata bimestrale (1 gennaio - 28 febbraio 2005, 1 giugno - 31 luglio 2005, 1 novembre - 31 dicembre 2005 e 1 gennaio - 28 febbraio 2006) a discrezione del Beneficiario.

E' fatto salvo il disposto del paragrafo 6.6.

7.6 Nell'ambito di ciascuna Tranche, le Opzioni dovranno essere esercitate per quantitativi minimi non inferiori al lotto minimo negoziabile nel Mercato Telematico Azionario.

L'esercizio di un numero di Opzioni inferiore al numero minimo sopra indicato sarà inefficace a tutti gli effetti nei confronti della Società e non darà diritto alla consegna delle Azioni corrispondenti.

Nel solo caso in cui la differenza tra il numero di Opzioni Esercitabili da ciascun Beneficiario ed il numero di Opzioni da questo già esercitate sia inferiore al suddetto lotto minimo, le Opzioni Esercitabili residue potranno essere comunque esercitate dal Beneficiario anche se di numero inferiore al lotto minimo negoziabile.

7.7 Ove tutti i presupposti disciplinati dal presente Regolamento si siano compiutamente verificati, le Azioni saranno rese disponibili a ciascun Beneficiario, mediante accredito sul conto titoli dal medesimo indicato nella Scheda Richiesta Azioni, entro due Giorni Lavorativi dal giorno in cui (i) in caso di pagamento del prezzo tramite assegno circolare, il suddetto assegno viene consegnato alla Società (direzione personale), o ad altro soggetto dalla medesima indicato nella Scheda Richiesta Azioni, o (ii) in caso di pagamento tramite bonifico bancario, il relativo prezzo è accreditato sul conto indicato dalla Società nella Scheda Richiesta Azioni.

Le Azioni avranno godimento regolare.

7.8 Tutti i costi relativi all'emissione ed al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari, nonché la tassa sui contratti di borsa, se dovuta, saranno ad esclusivo carico della Società. Ogni costo dei conti titoli di cui sopra è ad esclusivo carico dei Beneficiari.

8. - PREZZO

8.1 Il prezzo da corrispondere alla Società per ottenere le Azioni che potranno essere sottoscritte/acquistate (a seconda dei casi) a seguito dell'esercizio delle Opzioni che verranno attribuite anteriormente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario verrà indicato dalla Società nella Scheda di Adesione e sarà pari al prezzo di offerta delle azioni ordinarie della Società nell'ambito dell'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata alla quotazione di tali titoli nel Mercato Telematico Azionario.

8.2 Il prezzo da corrispondere alla Società per ottenere le Azioni che potranno essere sottoscritte/acquistate (a seconda dei casi) a seguito dell'esercizio delle Opzioni che verranno attribuite successivamente alla data indicata nell'art. 8.1 verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto della normativa fiscale *pro-tempore* vigente, e sarà indicato dalla Società nella Scheda di Adesione.

8.3 Il pagamento integrale del prezzo delle Azioni dovrà essere effettuato dai Beneficiari secondo le modalità indicate nel Regolamento e nella Scheda Richiesta Azioni inviata dalla Società a pena di decadenza dei relativi diritti.

9 - SORTE DELLE OPZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

9.1 Il diritto di esercitare le Opzioni è geneticamente e funzionalmente collegato e condizionato, tra l'altro, al permanere del rapporto di lavoro tra i Beneficiari e le rispettive Società di Appartenenza. Conseguentemente, con le eccezioni di cui all'art. 10, in caso di cessazione del predetto rapporto si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi del presente art. 9, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione degli eventuali interessati e previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione) di stipulare con i Beneficiari diversi accordi che prevedano ugualmente l'esercizio parziale o totale delle Opzioni Attribuite, delle Opzioni Maturate e delle Opzioni Esercitabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione potrà anche stabilire, se del caso, un apposito Periodo di Esercizio, e assegnare un apposito termine per l'esercizio delle suddette Opzioni.

9.2 Qualora il rapporto di lavoro subordinato tra il Beneficiario e la Società di Appartenenza cessi per cause diverse dal decesso, si applicheranno, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, le seguenti disposizioni:

- 9.2.1** nel caso di licenziamento per “giusta causa”, per “giustificato motivo soggettivo” ovvero giustificato ai sensi dell’applicabile contratto collettivo, il Beneficiario perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite e le Opzioni Maturate nonché di esercitare le Opzioni Esercitabili, restando inteso che, in pendenza del procedimento disciplinare eventualmente necessario per legge, il diritto del Beneficiario di esercitare le Opzioni Esercitabili rimarrà sospeso;
- 9.2.2** nel caso di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, il Beneficiario avrà il diritto di esercitare le Opzioni Maturate e le Opzioni Esercitabili, purché entro il termine di cessazione del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso. A tal fine potrà essere fissato, se necessario, un apposito Periodo di Esercizio, e assegnato un apposito termine per l’esercizio delle Opzioni;
- 9.2.3** nel caso di pensionamento o Invalidità Permanente, il Beneficiario avrà il diritto di esercitare tutte le Opzioni Attribuite nel corso dei Periodi di Esercizio specificati dagli artt. 7.4 e 7.5. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione potrà fissare un apposito Periodo di Esercizio e/o assegnare un apposito termine per l’esercizio delle Opzioni Assegnate;
- 9.2.4** nel caso di dimissioni volontarie o altra causa di cessazione diversa da quelle previste agli artt. 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, il Beneficiario avrà il diritto di esercitare le Opzioni Esercitabili, purché entro il termine di cessazione del rapporto di lavoro, incluso il periodo di preavviso. A tal fine potrà essere fissato, se necessario, un apposito Periodo di Esercizio, e assegnato un apposito termine per l’esercizio delle Opzioni.
- 9.3** In caso di trasferimento e/o in caso di cessazione e contestuale instaurazione del rapporto di lavoro nell’ambito del Gruppo, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento. In tali situazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà - ove ritenuto opportuno e previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione - adeguare gli Obiettivi inizialmente assegnati a tale Beneficiario al fine di mantenere quanto più possibile invariata la posizione originariamente attribuita al Beneficiario in questione.
- 9.4** Qualora una società cessi di far parte del Gruppo, l’esercizio delle Opzioni Esercitabili e delle Opzioni Maturate assegnate ai Dipendenti della predetta società dovrà avvenire a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ai Beneficiari stessi della perdita del controllo da parte di De’Longhi S.p.A. I Beneficiari perderanno invece il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite. Resta in ogni caso salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere soluzioni diverse da quella indicata nel presente art. 9.4, al fine, ove ritenuto opportuno, di mantenere quanto più possibile invariati i contenuti del Piano rispetto ai Beneficiari Dipendenti delle società uscite dal Gruppo.
- 9.5** Ferme le disposizioni previste in questo Articolo 9 per l’esercizio delle Opzioni, è sin da ora fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (con l’astensione degli eventuali interessati e previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione) di stipulare con i Beneficiari diversi accordi per il trattamento di casi particolari.

10 - SORTE DELLE OPZIONI IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO

10.1 In caso di decesso del Beneficiario, si applicheranno, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione, le seguenti disposizioni:

10.1.1 le Opzioni Maturate e le Opzioni Esercitabili alla data del decesso del Beneficiario potranno essere esercitate dagli eredi o dai successori entro i successivi sei mesi, previo adempimento, da parte di questi ultimi, dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n° 346/1990 e/o degli adempimenti previsti dalle altre disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili;

10.1.2 fermo restando quanto sopra precisato in merito a possibili deroghe concesse dal Consiglio di Amministrazione, è sin da ora fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione degli eventuali interessati e previo parere, se del caso, del Comitato per la Remunerazione), di stipulare con i Beneficiari o i loro eredi e successori diversi accordi che prevedano l'esercizio parziale o totale delle Opzioni Attribuite anche in caso di decesso del Beneficiario.

11 - REGIME FISCALE DELLE OPZIONI E DELLE AZIONI

11.1 In base alle disposizioni vigenti della legislazione fiscale italiana, l'assegnazione delle Opzioni non comporta per il Beneficiario un evento tassabile ai fini delle imposte sui redditi.

11.2 L'esercizio delle Opzioni con sottoscrizione delle Azioni può determinare la tassazione in capo al Beneficiario tenuto conto del trattamento previsto dalla legislazione fiscale italiana in vigore alla data di esercizio delle Opzioni medesime. In caso di Beneficiari non residenti in Italia, l'esercizio delle Opzioni può inoltre determinare la tassazione in capo al Beneficiario in base alla legislazione fiscale del paese di residenza.

12 - ADEGUAMENTI DEL REGOLAMENTO

12.1 In caso di aumenti del capitale della Società (o di altra società del Gruppo), gratuiti o a pagamento, ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sul contenuto economico del Piano quale individuato al momento della sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione potrà:

12.1.1 sospendere, per un periodo determinato comunque non superiore a 60 Giorni Lavorativi, il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite, le Opzioni Esercitabili e le Opzioni Maturate anche al fine di apportare gli adeguamenti di cui al successivo art. 12.1.2.; e/o

12.1.2 adeguare i quantitativi di Opzioni Attribuite, Opzioni Esercitabili ed Opzioni Maturate applicando, ove disponibili, le formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di Borsa ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, di un valutatore esterno indipendente. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì apportare al Regolamento le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenerne quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano.

12.2 In aggiunta a quanto previsto dall'art. 12.1, in caso di eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi, sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, offerte pubbliche di acquisto o di scambio, esclusione delle azioni della Società dalla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico Azionario, modifiche legislative o regolamentari o altri, il Consiglio di Amministrazione potrà:

12.2.1 sospendere, per un periodo determinato comunque non superiore a 60 Giorni Lavorativi, il diritto di esercitare le Opzioni Attribuite, le Opzioni Esercitabili e le

Opzioni Maturate anche al fine di apportare gli adeguamenti di cui al successivo art. 12.2.2.; e/o

12.2.2 adeguare i quantitativi di Opzioni Attribuite, Opzioni Esercitabili ed Opzioni Maturate applicando, ove disponibili, le formule matematiche di generale accettazione utilizzate dagli operatori di Borsa ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, di un valutatore esterno indipendente. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì apportare al Regolamento le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenerne quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano.

12.3 Qualora l'esercizio delle Opzioni venga sospeso, o le previsioni del Regolamento vengano modificate, secondo quanto previsto in questo art. 12, il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Beneficiari, entro 7 Giorni Lavorativi dalla data della relativa delibera, i termini della sospensione o il contenuto delle modifiche.

12.4 Resta fermo che per tutta la durata del Piano le Opzioni non potranno essere esercitate nel periodo intercorrente tra la data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società approva il progetto di bilancio di esercizio e la data in cui viene messo in pagamento il dividendo in base al calendario predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..

13 - DURATA DEL PIANO E CLAUSOLA RISOLUTIVA

13.1 Il Piano avrà durata dalla data di approvazione del Regolamento sino al 28 febbraio 2006. Ogni Opzione non esercitata entro il 28 febbraio 2006 verrà definitivamente meno e non potrà più essere esercitata.

13.2 Resta inteso che l'efficacia del Regolamento è risolutivamente condizionata all'effettiva ammissione a quotazione delle azioni della Società entro il 31 luglio 2001.

14 - FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia tra una o più società del Gruppo ed uno o più Beneficiari scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento, alla Scheda di Adesione ed alla Scheda Richiesta Azioni sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Treviso.

* * *

Per accettazione integrale di quanto sopra

_____, li _____

(il Beneficiario)

Scheda di Adesione

PIANO DI STOCK OPTION DI DE'LONGHI S.p.A. 2001/2006

A FAVORE DI PARTICOLARI DIPENDENTI

ASSEGNAZIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DE'LONGHI S.p.A. IL 12
GIUGNO 2001

Spettabile

De'Longhi S.p.A.

Via Lodovico Seitz 47

Treviso

Il/la sottoscritto/a(di seguito il "Beneficiario")

Nato/a a il

Residente a via

Telefono cod. fisc.

Società di Appartenenza

Dichiara di aver preso visione e piena cognizione del Regolamento del Piano di Stock Option di De' Longhi S.p.A. che costituisce parte integrante e sostanziale di questa Scheda di Adesione e che si intende qui interamente richiamato (anche nelle definizioni convenzionali di termini ed espressioni) e di accettarne integralmente, con la sottoscrizione di questa Scheda di Adesione e di copia del Regolamento stesso, i termini, le modalità e le condizioni;

Dichiara di essere informato/a che la presente Scheda di Adesione deve essere presentata presso la Direzione Personale di De' Longhi S.p.A. (att.ne dr. Roberto Ceschin) in Treviso, Via Lodovico Seitz 47, a pena di decadenza dal diritto alla attribuzione delle Opzioni, entro e non oltre la data qui di seguito indicata:

Termine ultimo per la consegna di questa scheda di adesione
--	-------

Dichiara

di essere a conoscenza e di accettare che la Società gli ha attribuito n. ? Opzioni, il cui esercizio è subordinato al raggiungimento degli Obiettivi sotto descritti:

- 1.) Tranche A: quanto a n. ? Opzioni, al mantenimento del rapporto di lavoro con la Società di Appartenenza (o con altra società del Gruppo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 9.3 del Regolamento) durante il periodo intercorrente tra la Data di Attribuzione ed il 31 dicembre 2003;
- 2.) Tranche B:
 - 2.1) quanto a n. ? Opzioni, al raggiungimento, nell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2003, di un EBITDA a livello di Gruppo De' Longhi escluso Kenwood, Totale Mercati Esteri (escluso i seguenti dettagli segmenti: Murali, Idronici e altro, Riscaldamento Fisso, Condizionamento Grandi Impianti, Cucine e Piani Cottura), non inferiore ad Euro.....; al riguardo si precisa che il risultato relativo all'esercizio 2003 sarà consuntivato applicando gli stessi criteri adottati per la definizione dell'obiettivo sopra indicato, che siano noti ai beneficiari come nel seguito sinteticamente descritti, e si intende a cambi correnti dell'anno 2003 e costi effettivi;
 - 2.2) quanto a n. ? Opzioni, al raggiungimento, nell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2003, di un rapporto Capitale Circolante Operativo Netto / Ricavi Netti Totali, a livello di Gruppo De' Longhi incluso Kenwood, uguale o inferiore a%; al riguardo si precisa che il risultato relativo all'esercizio 2003 sarà consuntivato applicando gli stessi criteri adottati per la definizione dell'obiettivo sopra indicato, che siano noti ai beneficiari come nel seguito sinteticamente descritti, ed utilizzando valori di Capitale Circolante Operativo Netto e Ricavi Netti Totali espressi a cambi correnti dell'anno 2003.

L'EBITDA è uguale alla somma del Reddito Operativo e degli Ammortamenti, secondo le evidenze periodiche del Controllo di Gestione.

Il Capitale Circolante Operativo Netto è uguale alla somma dei crediti commerciali (al netto del fondo svalutazione crediti) e delle rimanenze finali di magazzino (al netto del fondo svalutazione magazzino), meno i debiti verso fornitori, desunti dal bilancio civilistico consolidato di riferimento.

I Ricavi Netti Totali sono pari alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi, desunti dal bilancio civilistico consolidato di riferimento.

- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che le Opzioni Maturate potranno essere esercitate nei tempi e con le modalità indicati nel Regolamento, e comunque entro e non oltre il 28.02.2006;
- Dichiara** di essere a conoscenza e di accettare che il prezzo determinato da De' Longhi S.p.A. per l'esercizio di ciascuna Opzione dante diritto alla sottoscrizione di una Azione Ordinaria di De' Longhi S.p.A. è quello indicato all'articolo 8 del Regolamento, e più precisamente il prezzo cui verranno offerte le azioni ordinarie della Società nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione finalizzata alla quotazione di tali titoli nel Mercato Telematico Azionario;
- Dichiara** di conoscere il trattamento fiscale vigente nel proprio Paese di residenza per le opzioni ad egli assegnate in ragione del presente piano di Stock Option o, in mancanza, di impegnarsi a consultare il proprio consulente fiscale;
- Conferma** a tutti gli effetti e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'esattezza dei dati anagrafici sopra indicati;
- Conferma** di essere informato/a e di accettare che, qualora questa Scheda di Adesione risultasse incompleta in quanto non debitamente compilata o sottoscritta in tutte le sue parti, la stessa sarà priva di efficacia;
- Prende atto**
- ed accetta** che la Fiduciaria sia incaricata dalla Società di porre in essere le attività di gestione del Piano, ivi compresa la predisposizione ed in invio, in nome proprio ma per conto della Società, delle comunicazioni connesse al funzionamento del Piano medesimo;
- Chiede** che gli siano confermate da De' Longhi S.p.A., mediante sottoscrizione di copia della presente Scheda di Adesione, la ricevuta della stessa, il prezzo al quale potranno essere, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, sottoscritte/acquistate le Azioni in caso di raggiungimento degli Obiettivi, l'adesione al Piano di Stock Option, nonché l'attribuzione delle Opzioni relative alla Tranche A ed alla Tranche B.

_____, li _____

(il Beneficiario)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 cod. civ., il Beneficiario dichiara di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli del Regolamento del Piano di Stock Option: 3. (Attribuzione delle Opzione ed adesione al Piano), 4. (Natura e caratteristiche delle Opzioni e delle Azioni), 5. (Criteri e modalità di attribuzione delle Opzioni), 6. (Obiettivi), 7. (Esercizio delle Opzioni e consegna delle Azioni), 9. (Sorte delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro), 10. (Sorte delle Opzioni in caso di decesso del Beneficiario), 11. (Regime fiscale delle Opzioni e delle

Azioni), 12. (Adeguamenti del Regolamento), 13. (Durata del Piano e Clausola Risolutiva) e 14. (Foro Competente).

_____, li _____

(il Beneficiario)

Il Beneficiario prende atto delle seguenti circostanze: (i) che la Società intende servirsi della Fiduciaria per l'espletamento di alcune attività di carattere amministrativo inerenti la gestione del Piano, (ii) che pertanto la Società dovrà trasmettere alla Beneficiaria alcuni dati personali inerenti il Beneficiario medesimo, (iii) che il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, in quanto in sua assenza la Fiduciaria non potrà espletare il mandato che le verrà conferito, (iv) che titolare dei dati personali che dovranno essere comunicati è la Società di Appartenenza e (v) che al Beneficiario spettano i diritti di cui all'art. 13 della suddetta Legge 675/1996, tra cui il diritto di conoscere i dati personali trasmessi e farli integrare o modificare o cancellare per violazione di legge, ovvero opporsi al loro trattamento. Alla luce di quanto sopra, con la firma apposta in calce, il Beneficiario acconsente alla trasmissione dei propri dati personali alla Fiduciaria per le finalità sopra descritte.

_____, li _____

(il Beneficiario)

Per ricevuta di questa Scheda di Adesione, conferma dell'adesione al Piano e attribuzione delle Opzioni della Tranche A e della Tranche B, nonché indicazione del prezzo unitario per Azione, in caso di raggiungimento degli Obiettivi:

Prezzo per azione (Euro)	_____
---------------------------------	-------

_____, li _____

(De' Longhi S.p.A.)

Allegato “sub 1” al
REGOLAMENTO
DEL PIANO DI STOCK OPTION DI DE'LONGHI S.P.A. 2001/2006
A FAVORE DI PARTICOLARI DIPENDENTI

Tenuto conto della normativa tributaria britannica applicabile alle opzioni attribuite ed alle azioni assegnate in base al presente Piano dalla Società a dipendenti residenti ai fini fiscali nel Regno Unito, normativa secondo cui è accordato ai beneficiari un trattamento fiscale agevolato a condizione che il Piano sia preventivamente approvato dall'Amministrazione finanziaria britannica (*Inland Revenue*), la Società condiziona sospensivamente l'esecuzione del presente Piano, con ciò intendendo in particolare ma non solo l'attribuzione delle opzioni, l'assegnazione delle azioni, le modalità, i termini e la quantità attribuibili o assegnabili in base al presente Piano, nei confronti dei dipendenti sopra indicati fino a che detta preventiva autorizzazione non sia stata accordata nei termini ed alle condizioni di legge.